



16775-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 20.04.2021

SENTENZA
N. SEZ. 722

REGISTRO GENERALE
N. 463/2021

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Domenico GALLO	Presidente
Dott. Piero MESSINI D'AGOSTINI	Rel. Consigliere
Dott. Pierluigi CIANFROCCA	Consigliere
Dott. Giuseppe COSCIONI	Consigliere
Dott. Massimo PERROTTI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato il (omissis)

avverso la sentenza del 26/11/2020 del G.I.P. TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina CASELLA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione della somma confiscata all'avente diritto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/5/2019 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a (omissis) la pena concordata dalle parti per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana (art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

La Sesta Sezione di questa Corte, con sentenza del 18/6/2020, annullava la pronuncia del G.i.p. limitatamente alla confisca della somma di denaro (pari a 560 euro), in presenza di una motivazione apparente.

Con sentenza del 26/11/2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia (diversa persona fisica), in sede di rinvio, ordinava la confisca del denaro in sequestro ai sensi degli artt. 240 *bis* e 85 *bis* d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non avendo l'imputato giustificato la provenienza del denaro, il cui importo sarebbe stato sproporzionato rispetto all'attività lavorativa che egli ha dichiarato di svolgere, avuto anche riguardo alle sue condizioni economiche (proprietà solo di un'autovettura).

Peraltro, il denaro non poteva comunque essere restituito all'imputato in quanto provento di pregresse cessioni e quindi corrispettivo conseguente ad un negozio illecito per contrarietà a norme imperative.

2. Ha proposto ricorso (*omissis*) chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge e motivazione carente ed illogica.

Il giudice non ha considerato che l'imputato è un giovane incensurato, con un regolare nucleo abitativo e familiare ed una stabile attività lavorativa, come da documentazione prodotta già all'udienza di convalida dell'arresto, che dimostrava la sua capacità economica.

Nella sentenza, inoltre, non è stata valutata la pertinenza del denaro rispetto al reato contestato, in violazione dell'art. 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (ora art. 240 *bis* cod. pen.).

Il denaro, infine, non può essere ritenuto profitto dell'attività illecita qualora – come nel caso di specie – all'imputato sia contestato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

3. Nelle proprie conclusioni il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento della sentenza senza rinvio, quanto alla confisca del denaro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è fondato.

2. L'art. 85 *bis* d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dispone che, in caso di sentenza di condanna o applicazione della pena per uno dei reati previsti dall'articolo 73 dello stesso decreto, esclusa la fattispecie di cui al comma 5

(fatto di lieve entità), si applica l'art. 240 *bis* cod. pen., norma che, a seguito della introduzione del principio della "riserva di codice" (art. 3-*bis* cod. pen.) da parte del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, ha sostituito l'art. 12 *sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356.

Poiché, in assenza di alcuna modifica sotto il profilo contenutistico, fra le due norme vi è pacificamente continuità normativa (Sez. 1, n. 15542 del 12/11/2019, dep. 2020, Ianni, Rv. 278900), i principi elaborati dalla giurisprudenza in relazione alla previgente disposizione sono tuttora pertinenti.

Pertanto, va ribadito che l'istituto della confisca "allargata" (o per sproporzione), per la sua natura speciale, non richiede alcun rapporto fra il patrimonio ed il fatto di reato, pretendendo invece l'esistenza di una sproporzione tra i beni o il denaro nella disponibilità dell'imputato rispetto al suo reddito o alla attività economica svolta nonché la mancata giustificazione della lecita provenienza del denaro o dei beni.

In particolare, dall'accertata sproporzione, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione *iuris tantum* d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato, in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (cfr., ad es., Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997; Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052; Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147; Sez. 6, n. 45700 del 20/11/2012, Di Marzio, Rv. 258316).

Nel caso di specie, il ricorrente ha contestato che sia stata raggiunta la prova della sproporzione fra il denaro trovato in suo possesso e la sua attività lavorativa, documentata con produzioni effettuate all'udienza di convalida dell'arresto.

Il giudice, sul punto, ha richiamato la dichiarazione di ^(omissis), fatta in sede di interrogatorio reso alla stessa udienza, in ordine alla propria occupazione ("aiuto in spiaggia"), coerente rispetto ai documenti prodotti, dai quali risulta che ^(omissis) era socio lavoratore di una cooperativa e svolgeva le mansioni di manutentore di stabilimenti balneari; l'imputato, inoltre, conviveva con la compagna e con la figlia piccola, che all'epoca aveva nove mesi.

Considerate l'attività lavorativa svolta e l'entità della somma sequestrata (560 euro), ritiene il Collegio che non sia stato dimostrato il presupposto della sproporzione.

Risulta condivisibile anche l'ulteriore rilievo del Procuratore generale: il giudice ha osservato che "tale denaro costituisce certamente provento di pregresse cessioni", richiamando un principio non pertinente nel caso di specie.

Il denaro, infatti, non può essere sottoposto a confisca facoltativa, ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., non potendo essere considerato profitto del reato: a ^(omissis), infatti, è stato contestato esclusivamente il delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, non anche quello di cessione (in questo senso v. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900; Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 3, n. 7074 del 23/1/2013, Lagrini, Rv. 253768).

4. Ne consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; la somma in sequestro va restituita al ricorrente.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo la restituzione del denaro in sequestro al ricorrente.

Così deciso il 20 aprile 2021.

Il Consigliere estensore
Piero Messini D'Agostini



Il Presidente
Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3 MAG. 2021



CANCELLIERE
Claudia Pinelli

